



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Direzione Generale
Uff. I – Dirigente Stefano Versari

Ai Dirigenti Scolastici
delle sezioni di scuola ospedaliera
dell'Emilia – Romagna
Loro Sedi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
dell'Emilia-Romagna
Loro Sedi

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici IV e VII
Sede

Oggetto: Utilizzo della flessibilità oraria dei docenti di scuola ospedaliera.

Pervengono a questo Ufficio richieste di precisazione in ordine alle modalità di utilizzo della flessibilità oraria dei docenti della scuola ospedaliera; pertanto, sentiti anche i Dirigenti degli Uffici IV e VII di questa Direzione Generale, si ritiene utile puntualizzare gli aspetti normativi fondanti in ordine a tale argomento.

Il servizio dei docenti della scuola in ospedale, infatti, viene svolto nei momenti consentiti dalle cure cui i giovani pazienti sono sottoposti. Si determina quindi la necessità di articolare il servizio di tali docenti secondo criteri di flessibilità, tali da consentire che il servizio venga effettivamente prestato nel momento in cui ai ragazzi è possibile accedervi traendone il massimo beneficio possibile.

Si possono quindi determinare delle quote orarie non utilizzate, per mancanza di allievi o per l'impossibilità dei giovani ricoverati ad usufruire dell'insegnamento.

Si ricorda che già la Circolare Ministeriale 7 agosto 1998 n. 353 avente per oggetto "Il servizio scolastico nelle strutture ospedaliere", esplicitamente richiamava la necessità di affrontare l'organizzazione del servizio dei docenti di scuola ospedaliera in termini di "flessibilità organizzativa". Tale assunto si è rivelato anticipatore di quanto poi il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" all'art. 4 "Autonomia didattica" ha stabilito per tutte le scuole e che di seguito si richiama.



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Direzione Generale
Uff. I – Dirigente Stefano Versari

“DPR 275/1999 art 4 comma 1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

Comma 2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune”.

I contratti collettivi di lavoro hanno definito gli aspetti contrattuali dell'applicazione della flessibilità del servizio dei docenti; si richiama l'art. 28 del CCNL 2006-2009 “Comma 1 Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e di miglioramento dell'offerta formativa. Comma 2 Nel rispetto della libertà di insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi ed ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare tutte le forme di flessibilità previste dal Regolamento ... tenendo conto della disciplina contrattuale”.

L'orario di servizio del personale docente delle scuole ospedaliere va dunque utilizzato al meglio, con criteri di efficacia e di efficienza dell'azione della scuola, previa delibera dei competenti Organi Collegiali della scuola, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro di settore e delle competenze delle RSU.

E' quindi evidente che le Istituzioni Scolastiche con sedi associate di scuola ospedaliera, devono definire nel POF le modalità di proficuo utilizzo delle ore di servizio del personale docente delle scuole ospedaliere non utilizzate nel servizio in corsia (calcolate su base settimanale, mensile od altro che venga concordemente definito).

Su tale base, per situazioni impreviste e non programmabili, al fine di impedire “sprechi” delle ore di servizio, il docente comunicherà preventivamente in forma scritta e motivata al Dirigente Scolastico la diversa utilizzazione delle ore.

Tale comunicazione può avvenire giornalmente o settimanalmente o con diversa scadenza ma in ogni caso, rimanendo agli atti della scuola, attesta l'effettivo completamento del servizio dovuto e costituisce garanzia della legittimità dell'azione del docente e dei suoi spostamenti.



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Direzione Generale
Uff. I – Dirigente Stefano Versari

Si sottolinea che la flessibilità del servizio dei docenti della scuola ospedaliera va utilizzata in via prioritaria per assicurare il servizio scolastico a tutti quei ragazzi che, pur dimessi dall'ospedale, non rientrano al proprio domicilio (spesso lontano dalla sede di cura) ma sono ospitati presso le case-alloggio messe a disposizione delle famiglie.

Occorre inoltre utilizzare la flessibilità per fronteggiare le richieste di istruzione domiciliare da parte di allievi delle stesse istituzioni scolastiche o di altre (prevedendo specifici accordi di rete). Ciò anche in considerazione del fatto che i fondi da destinarsi all'istruzione domiciliare, annualmente assegnati dal Ministero agli Uffici Scolastici Regionali, all'interno dei contributi della Legge 440/97, sono sufficienti soltanto ad assicurare livelli rigorosamente essenziali di risposta.

Il notevole aumento delle richieste avanzate dalle scuole, che da un lato testimonia il diffondersi della sensibilità in ordine al tema dell'istruzione domiciliare, dall'altro rende sempre più difficile alle richieste avanzate agli Uffici, per cui si deve mettere in atto ogni sforzo per utilizzare al meglio le risorse disponibili.

In tal senso si è espressa anche la Commissione per la valutazione dei progetti di istruzione domiciliare costituita presso questa Direzione Generale con nota prot. 348 del 13 gennaio 2009.

Si precisa infine che, ove non utilizzate per i compiti di istituto sopra indicati, le eventuali ore residue di servizio devono comunque essere finalizzate alla sostituzione (anche breve) di docenti assenti, sempre secondo modalità rigorosamente programmate e concordate in applicazione delle norme sopra indicate.

Il Vice Direttore Generale
Stefano Versari